



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DST
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

**CLASSE DELLE LAUREE L-34
SCIENZE GEOLOGICHE
(D.M. MIUR 270/2004)**



INDICE

Sezione I – Ambito di applicazione	2
Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Sezione II – Finalità e organi del Corso di Studio	2
Art. 2 – Obiettivi formativi	2
Art. 3 – Organi	2
Sezione III – Accesso al percorso formativo e organizzazione dell’attività didattica	3
Art. 4 – Ammissione al Corso di Laurea	3
Art. 5 - Struttura del Corso	3
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)	3
Art. 7 – Organizzazione e attività didattica	4
Art. 8 – Stage, tirocini e altre attività formative	4
Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche	5
Art. 10 - Esami e altre modalità di verifica del profitto	5
Sezione IV – Percorso formativo e status degli studenti	6
Art. 11 - Percorso formativo e Piano degli Studi	6
Art.12 - Insegnamenti e altre attività formative	6
Art. 13 - Attività a scelta dello studente	7
Art. 14 - Obblighi di Frequenza	7
Art. 15 - Propedeuticità e sbarramenti	7
Art. 16 - Passaggio di corso, trasferimento e abbreviazione di carriera	7
Art. 17 - Riconoscimento dei crediti (CFU)	8
Art.18 - Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca	9
Art. 19 – Studenti impegnati a tempo parziale	9
Art. 20 – Orientamento	9
Art. 21 - Informazioni e servizi di supporto agli studenti	9
Art.22 - Prova finale	10
Art. 23 – Valutazione della prova finale	10
Art. 24 - Sito web	11
Art. 25 – Assicurazione della qualità delle attività didattiche	11
Sezione V – Disposizioni finali	12
Art. 26 – Disposizioni finali	12
Allegato 1 – Percorso formativo del Corso di Laurea in Scienze geologiche	13
Allegato 2 – Piano degli Studi vigente del Corso di Laurea in Scienze geologiche relativo alle coorti di immatricolati negli anni accademici 2019/2020, 2018/019 e 2017/2018	15



Sezione I – Ambito di applicazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo e in conformità con l'Ordinamento Didattico del Corso di Studio, il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34, DM 270).
2. Il Corso di Laurea ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST).
3. L'organo collegiale di gestione del Corso di Studio (d'ora in avanti CdS) è il *Consiglio del Corso di Studio Unico in Scienze geologiche e Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie geologiche*.

Sezione II – Finalità e organi del Corso di Studio

Art. 2 – Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi specifici del CdS, i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, articolati per blocchi tematici e/o aree di apprendimento, il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali previsti per il laureato sono pubblicati sul sito MIUR “Universitaly” (<https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2018/corso/1547788>), oltre che sul sito web del Dipartimento all'indirizzo (<http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-geologiche.html>).

Art. 3 – Organi

1. Il Consiglio di CdS è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività didattiche del Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Esso si compone dei docenti afferenti al Corso di Laurea, dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Il Consiglio esercita le funzioni ad esso conferite dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Dipartimento e dalle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie.
2. Il Presidente del Consiglio di CdS, eletto tra i professori di ruolo afferenti al CdS in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, rappresenta il CdS e ne convoca e presiede il Consiglio, rendendone esecutive le deliberazioni. Egli esercita, altresì, tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e da tutte le pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie. Può nominare, tra i componenti docenti e ricercatori del Consiglio, suoi delegati con il compito di coadiuvarlo nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Su deliberazione del Consiglio, sono nominati, tra i componenti docenti e ricercatori del CdS, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di:
 - Segretario;
 - Responsabile delle attività di orientamento;

- Responsabile dell'assicurazione della qualità.
4. Accanto agli organismi espressamente previsti da questo Regolamento o da altri atti normativi, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro e commissioni con il compito di istruire atti e situazioni di competenza del Consiglio stesso.

Sezione III – Accesso al percorso formativo e organizzazione dell'attività didattica

Art. 4 – Ammissione al Corso di Laurea

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi delle leggi vigenti.
2. Si sottolinea che per il Corso di Studio in oggetto, non è previsto alcun numero programmato, ciononostante l'iscrizione al Corso di Laurea è subordinata ad una prova d'ingresso non selettiva tesa ad accertare il possesso da parte dello studente di competenze di base per l'approccio ai percorsi universitari, come la conoscenza della lingua italiana attraverso la comprensione del testo e la capacità di ragionamenti logico-metodologici. Inoltre, mira a valutare il livello di conoscenze matematiche, fisiche e chimiche acquisite durante il percorso scolastico necessarie per intraprendere i percorsi universitari. Il contenuto, i tempi, le modalità di svolgimento della prova, oltre che le scadenze e le modalità per l'immatricolazione al Corso, sono indicati ogni anno sul sito web di Ateneo.
3. Specifiche attività formative (corsi di recupero, ecc.) possono essere messi in atto per colmare evidenti lacune dimostrate nelle materie oggetto delle prove di ingresso.

Art. 5 - Struttura del Corso

1. La durata del Corso di Laurea è, di norma, tre anni. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale secondo le regole fissate dall'Ateneo.
2. Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire 180 CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):
 - a) *base,*
 - b) *caratterizzanti,*
 - c) *affini o integrative,*
 - d) *altre attività che comprendono: insegnamenti a scelta dello studente, superamento dell'esame di lingua inglese, espletamento del tirocinio, superamento della prova finale.*
3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto da conseguire per poter accedere alla prova finale e ottenere il titolo di studio è 20.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del CdS viene misurata in Crediti Formativi Universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita (lezione, esercitazione, laboratorio, attività di campo giornaliera (escursioni o esercitazioni di sito) o plurigiornaliere (campagne geologiche), tirocinio e



altre attività previste dall'Ordinamento Didattico) e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

2. Per il CdS oggetto del presente Regolamento, le ore di didattica assistita per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa, sono le seguenti:
 - Lezione frontale: 9 ore per CFU;
 - Laboratorio, Esercitazioni, Attività seminariale: 9 ore per CFU;
 - Attività di campo giornaliera o plurigiornaliera: 9 ore per CFU.
3. Per il Tirocinio curriculare il peso orario dei CFU (pari a 25 ore per CFU) è da intendersi come impegno orario complessivo da dedicare alle attività di apprendimento in ambito professionale. Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 7 – Organizzazione e attività didattica

1. In conformità con l'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea, il Consiglio di CdS definisce, con eventuali aggiornamenti annuali, la struttura (Piano degli Studi) del CdS, con il connesso quadro delle attività formative impartite (allegato 1), distinguendo, per quanto riguarda gli insegnamenti, tra:
 - a) insegnamenti di base;
 - b) insegnamenti caratterizzanti;
 - c) insegnamenti affini o integrativi;
 - d) insegnamenti a scelta e relativi alla conoscenza della lingua inglese.
2. Gli insegnamenti impartiti presso il CdS sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente. Le designazioni dei docenti titolari dei diversi insegnamenti sono approvate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di CdS.
3. Per ciascun insegnamento è predisposta una scheda nella quale, secondo le indicazioni AN-VUR/AVA 2, sono riportati: la denominazione dell'insegnamento; l'anno accademico di riferimento e semestre di svolgimento; l'anno di corso per gli insegnamenti diversi da quelli a scelta; il settore scientifico-disciplinare di riferimento; il numero dei CFU, il numero di ore di didattica frontale o assistita. Inoltre, viene riportata una breve descrizione dell'attività formativa, comprensiva delle seguenti indicazioni: eventuale articolazione in moduli; obiettivi formativi specifici; prerequisiti; contenuti dell'insegnamento; metodi didattici; modalità di verifica dell'apprendimento e descrizione dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite; testi di riferimento.

Art. 8 – Stage, tirocini e altre attività formative

1. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessari ai fini del conseguimento della Laurea i CFU, previsti dal piano di studio, conseguibili mediante lo svolgimento di stage e tirocini effettuati ai sensi e nelle forme previste dal Regolamento Didattico di Dipartimento, previa approvazione delle relative istanze di riconoscimento a cura del Consiglio di CdS.



Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche

1. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche del CdS sono di tipo convenzionale. All'occorrenza e con valida motivazione possono essere previste particolari tipologie di attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
2. La didattica è fornita nelle seguenti tipologie:
 - a. **Lezione frontale:** lo studente assiste alla lezione tenuta dal docente ed elabora autonomamente i contenuti ascoltati;
 - b. **Esercitazione:** lo studente partecipa ad attività svolte in aula approfondendo attivamente con il docente i contenuti didattici delle lezioni;
 - c. **Attività di campo giornaliera (escursioni, visite o esercitazioni di sito) o plurigiornaliere (campagne geologiche):** lo studente partecipa ad attività di campo o a visite tecnico-scientifiche sotto la guida del docente. Tali attività sono parte integrante della didattica e costituiscono un aspetto fondamentale per la formazione della figura scientifica e professionale del geologo.
 - d. **Attività di laboratorio:** prevede da parte dello studente un'applicazione pratica dei contenuti di studio da svolgersi in laboratorio sotto la guida del docente;
 - e. **Attività seminariale (lezioni o corsi seminariali):** lo studente partecipa a incontri regolari, programmati su tematiche specifiche da approfondire autonomamente e da discutere con il docente durante o dopo il corso;
 - f. **Attività di tirocinio:** lo studente sviluppa attività professionalizzanti sotto la guida di un tutor universitario e/o di un tutor aziendale in contesti lavorativi e produttivi esterni, o presso laboratori universitari o qualificate strutture pubbliche e private con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Art. 10 - Esami e altre modalità di verifica del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dal CdS sono acquisiti dallo studente con il superamento della relativa prova di verifica finale.
2. Per i vari insegnamenti, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è sempre certificato attraverso il superamento di un esame di profitto. Gli insegnamenti integrati da più moduli e/o tenuti da più docenti, anche appartenenti a diversi SSD, si risolvono in un unico esame finale di profitto. In tal caso i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
3. L'esame di profitto può consistere di una o più prove, scritte, orali o pratiche. La prova scritta e/o pratica può essere propedeutica alla prova orale. Per le prove di esame, la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della prova è diciotto trentesimi (18/30).
4. Per quanto riguarda le altre prove di verifica (p.es. verifiche intermedie o in itinere) la valutazione può essere espressa, oltre che con votazione (vedi comma 3), anche con altri giudizi di valutazione non numerica graduale del tipo, p. es.: insufficiente ... eccellente o con un semplice giudi-

zio di approvazione o riprovazione del tipo, p. es.: approvato/non approvato, superato/non superato, idoneo/non idoneo.

5. Gli esami e le altre forme di verifica del profitto sono presiedute da apposite commissioni composte da non meno di due membri di cui uno deve essere il titolare/responsabile dell'insegnamento o di quella specifica attività.
6. Le forme di verifica del profitto sono pubbliche e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Al termine della verifica il responsabile dell'insegnamento o di quella specifica attività dà comunicazione dell'esito (voto o giudizio) nelle forme più opportune.
7. Le specifiche modalità con le quali viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente per ogni insegnamento o altra attività formativa sono stabilite prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicate nella Guida *on line* disponibile sul sito web di Ateneo.
8. Esami e prove di verifica si svolgono al termine della relativa attività didattica secondo un calendario pubblicato all'inizio di ogni anno accademico. Il calendario delle singole prove d'esame deve prevedere, per ogni insegnamento, almeno sei appelli ordinari opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico. I periodi di lezione e gli appelli ordinari degli esami non si possono sovrapporre. Eventuali appelli straordinari sono riservati solo agli studenti fuori corso o in arretrato con gli esami.

Sezione IV – Percorso formativo e status degli studenti

Art. 11 - Percorso formativo e Piano degli Studi

1. Il Percorso formativo del Corso di Laurea in Scienze Geologiche è articolato in tre anni accademici e viene stabilito dal CdS annualmente per ogni nuova coorte di immatricolati. Esso riporta l'articolazione triennale del percorso (cosiddetta Offerta programmata) che lo studente deve realizzare nel triennio per giungere, alla fine, a conseguire il titolo di studio. Il percorso è pubblicizzato dai siti ministeriali (University, ecc.) nell'ambito della banca-dati dell'offerta formativa (SUA-CdS) universitaria italiana. Il Percorso è pubblicato, all'inizio di ogni anno accademico, nella Guida *on line* disponibile sui siti web di Ateneo e del Dipartimento. Lo stesso è riportato anche in allegato (**Allegato 1**) al presente Regolamento.
2. Il Piano degli Studi del Corso di Studio in Scienze geologiche, con l'indicazione, per ogni insegnamento, dei settori scientifico-disciplinari, dei docenti dell'eventuale articolazione in moduli, dei crediti assegnati, della tipologia di attività didattica, ecc., relativamente alla coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico 2019/2020, è allegato al presente Regolamento (**Allegato 2**).

Art. 12 - Insegnamenti ed altre attività formative

1. Il Piano degli Studi triennale, completo di tutti gli insegnamenti erogati dal CdS nell'anno accademico di riferimento, viene redatto annualmente (cosiddetta Offerta erogata) ed elenca gli insegnamenti, i docenti, i crediti assegnati e tutte le altre attività formative del CdS relative alle coorti di immatricolati precedentemente all'anno accademico di riferimento (ovvero agli studenti iscritti al secondo e al terzo anno) è anch'esso riportato nell'**Allegato 2** al presente Regolamento.



2. Nel caso di insegnamenti integrati da più moduli, è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici per ciascun modulo.
3. Ulteriori informazioni sugli insegnamenti e le altre attività formative come: i programmi, i metodi didattici, il calendario delle attività di campo per ciascun corso, la descrizione delle modalità di verifica dell'apprendimento, ecc. sono stabilite prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicate nella Guida *on line* disponibile sul sito web di Ateneo.

Art. 13 - Attività a scelta dello studente

1. Lo studente deve inserire nel proprio Piano degli Studi ai fini del completamento del percorso didattico, tra le altre attività formative, insegnamenti a scelta per un totale di **12 CFU**; tali insegnamenti possono essere individuati liberamente tra:
 - a) gli insegnamenti offerti dal CdS compresi nell'offerta formativa come "Esami a scelta"; questi insegnamenti sono di automatica approvazione;
 - b) gli insegnamenti compresi nell'offerta formativa di altri corsi di studio (sia triennali che magistrali) non di area geologica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie; questi insegnamenti sono di automatica approvazione;
 - c) gli insegnamenti compresi nell'offerta formativa di altri corsi di studio dell'Università degli Studi del Sannio o di altre Università, purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS. Di tale scelta, lo studente dovrà darne comunicazione preventiva al Consiglio di CdS che ne dispone l'eventuale approvazione.

Art. 14 - Obblighi di Frequenza

1. La frequenza alle attività di lezione frontale in aula, alle esercitazioni, ai laboratori e alle attività di campo è fortemente consigliata.
2. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi all'attività formativa, lo studente dovrà avere frequentato tutte le ore di tirocinio previste.
3. Le modalità di verifica dell'obbligo di frequenza sono di competenza del Consiglio di CdS.
4. Il CdS può imporre e verificare obblighi di frequenza per eventuali altre attività formative ritenute indispensabili e non previste nel presente Regolamento.

Art. 15 - Propedeuticità e sbarramenti

1. Il CdS può prevedere, nell'ambito degli insegnamenti impartiti, propedeuticità obbligatorie ai fini del superamento degli esami. Le propedeuticità saranno riportate nel Piano degli Studi.
2. Il CdS non prevede sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

Art. 16 - Passaggio di corso, trasferimento e abbreviazione di carriera

1. Nei casi di passaggio di corso di laurea, di trasferimento da altre sedi universitarie italiane o straniere, di ripresa di studi a seguito di rinunce o decadenze pregresse, l'iscrizione ad anni successivi al primo è consentita a tutti gli studenti che ne fanno richiesta previo convalida degli esami sostenuti e riconoscimento dei crediti acquisiti precedentemente.



2. Ferma restando l'impossibilità di ammissione a coorti del corso non attive, le domande di iscrizione ad anni successivi al primo sono valutate e deliberate dal Consiglio di CdS nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) per essere ammessi al 2° anno è necessario il riconoscimento di almeno 30 crediti;
 - b) per essere ammessi al 3° anno è necessario il riconoscimento di almeno 60 crediti.

Art. 17 - Riconoscimento dei crediti (CFU)

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di CdS delibera in merito al riconoscimento di CFU secondo i seguenti criteri:
 - a) appartenenza o riconducibilità dei programmi degli esami sostenuti a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nella Classe o nell'ordinamento del Corso di Studi;
 - b) congruenza del programma dell'insegnamento con gli obiettivi formativi del CdS;
 - c) congruenza dei CFU acquisiti con quelli pertinenti o assegnati alle attività formative del Corso di Studi;
 - d) congruenza delle valutazioni e dei giudizi acquisiti con quelli pertinenti o assegnati alle attività formative del Corso di Studi;
2. Relativamente al trasferimento o al passaggio di studenti provenienti da un corso di studi appartenente ad una classe diversa dalla L-34, sia dell'Ateneo che di altre Università, il Consiglio di CdS delibera in merito alla domanda di riconoscimento dei crediti acquisiti di cui almeno il 40% deve essere pertinente i SSD previsti dal complesso delle attività formative di base, caratterizzanti e affini/integrative del piano di studi della Laurea in Scienze geologiche (L-34). Si porrà, comunque, attenzione a convalidare il maggior numero di crediti possibili e pertinenti il corso di studio, ricorrendo eventualmente anche a colloqui integrativi per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti verrà adeguatamente motivato.
3. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un CdS appartenente alla medesima classe, i CFU conseguiti sono, di norma, riconosciuti integralmente purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nel decreto ministeriale di determinazione della classe. Un riconoscimento parziale, ma comunque non inferiore al 50%, è effettuato solo nel caso in cui il numero di CFU conseguiti in un certo SSD sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri SSD. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
4. I CFU conseguiti in SSD non presenti nell'ordinamento del CdS o conseguiti in altre attività formative possono essere riconosciuti come attività a scelta dello studente purché giudicati coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio dal Consiglio di CdS.
5. Le Certificazioni di competenza linguistica si considerano convalidabili se relative alla lingua inglese e rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti ai sensi della normativa vigente e a condizione che il livello di competenza certificato sia almeno pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Tali certificazioni possono essere riconosciute per un massimo di 6 CFU per l'insegnamento di Lingua Inglese.



6. Il Consiglio di CdS può procedere al riconoscimento come crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università. Il riconoscimento è effettuato esclusivamente sulla base delle competenze individualmente certificate da ciascuno studente. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute ai fini dell'acquisizione di crediti formativi nell'ambito del corso di laurea in questione.
7. Il Consiglio di CdS delibera secondo i criteri di cui al presente articolo anche sul riconoscimento di carriere universitarie di studenti decaduti o rinunciatari o che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario.

Art. 18 - Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca in ambito europeo (tipo: ERASMUS, ecc.) dovrà fare riferimento al Regolamento Didattico del Dipartimento (disponibile sul sito web di Ateneo o del Dipartimento).
2. I crediti formativi universitari acquisiti dallo studente nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca all'estero sono riconosciuti dal Consiglio di CdS sulla base dei seguenti criteri: valutazione della coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività sostenute all'estero con gli obiettivi formativi specifici del CdS; la non ripetizione di attività formative già svolte. Il riconoscimento è effettuato, perseguendo la finalità di favorire la mobilità degli studenti, fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del CdS, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Art. 19 – Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Consiglio di CdS, nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento degli studenti, definisce le modalità per la presentazione da parte degli studenti e per la valutazione, da parte del medesimo Consiglio, delle istanze volte al conseguimento della qualifica di studente a contratto impegnato a tempo parziale.
2. Ai fini dell'organizzazione dei servizi didattici, il Consiglio di CdS tiene conto delle specifiche esigenze degli studenti a contratto impegnati a tempo parziale.
3. A beneficio degli studenti a contratto impegnati a tempo parziale sono predisposti appositi percorsi formativi.

Art. 20 – Orientamento

1. In vista delle finalità di cui al Regolamento Didattico di Dipartimento, il CdS organizza attività di orientamento in itinere.
2. I docenti del CdS svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.
3. Il Consiglio di CdS può deliberare la predisposizione di ulteriori servizi finalizzati a sostenere e orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso formativo e nel superamento di

specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso e degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto.


Art. 21 - Informazioni e servizi di supporto agli studenti

1. Il CdS, anche avvalendosi dell'operato del personale tecnico-amministrativo assegnato al Supporto Amministrativo Didattico (SAD), assicura la correttezza e completezza delle informazioni fornite agli studenti in relazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche.
2. Gli studenti possono rivolgersi:
 - a) in relazione ad aspetti e questioni attinenti ai contenuti dell'attività didattica, ai docenti titolari degli insegnamenti e al Presidente del CdS;
 - b) in relazione ad aspetti e questioni di natura tecnico-amministrativa, agli uffici del SAD.
3. Ferme le previsioni di cui al comma 2, gli studenti possono rivolgersi, a livello di Dipartimento, attraverso i propri rappresentanti, alla Commissione Didattica Paritetica e, a livello di Ateneo, al Garante degli studenti, il quale, ai sensi dello Statuto di Ateneo, assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 22 - Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative previste dal Piano degli Studi e aver acquisito i relativi crediti, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, è ammesso a sostenere la Prova finale.
2. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico della Classe del CdS, la Prova finale per il conseguimento del titolo di studio (Dottore in Scienze geologiche) consiste nella presentazione e discussione, in seduta pubblica e dinanzi ad apposita commissione, di una Relazione finale consistente di un elaborato in forma scritta.

Tale elaborato sarà prodotto dallo studente sotto la guida di un docente relatore scelto autonomamente dal laureando tra i docenti del CdS e da questi approvato.
3. L'obiettivo della prova finale è quello di verificare la capacità del laureando di esporre e di discutere un argomento nell'ambito delle Scienze Geologiche, oralmente e per iscritto, con chiarezza e padronanza.
4. La Commissione per la prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento o da persona da lui designata, ed è composta, di norma, da 7 componenti o membri effettivi tra i quali è nominato il Presidente. La Commissione è operativa anche in presenza di almeno cinque componenti di cui, di norma, almeno tre professori del CdS o dell'Ateneo.
5. Per quanto riguarda le formalità da espletare per l'assegnazione della tesi di laurea ovvero della Relazione per la prova finale è prassi consolidata del CdS che lo studente prenda preliminarmente i necessari contatti con docenti e ricercatori responsabili dei vari insegnamenti del CdS al fine di definire l'argomento di tesi e l'eventuale relatore, il titolo e gli obiettivi di tesi. Dopo questa fase, lo studente inoltra formale richiesta di assegnazione tesi al Coordinatore/Presidente del CdS



mediante apposito modulo. Tale richiesta sarà, a cura del Presidente del CdS, sottoposta all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 23 – Valutazione della prova finale

1. La valutazione della prova finale è in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.
2. La lode è riconosciuta al lavoro di tesi, purché lo studente abbia conseguito un punteggio non inferiore a 110/110.
3. La lode è assegnata all'unanimità dalla Commissione di Laurea su proposta del Relatore/Tutor.
4. La Commissione assegna il voto di laurea sulla base dei punteggi ottenuti secondo i criteri elencati nella seguente tabella:

VOTO BASE	Media ponderata, in base ai CFU, dei voti riportati negli esami di profitto convertita in centodecimi
PREMIALITÀ	MAX 7 PUNTI
completamento degli studi in corso	3 PUNTI
completamento degli studi entro un anno fuori corso	1 PUNTO
media compresa tra 27/30 e 30/30	3 PUNTI
partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale	1 PUNTO
VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SCRITTA E DELL'ESPOSIZIONE	MAX 4 PUNTI

Art. 24 - Sito WEB

1. Tutte le informazioni relative al Corso di Laurea in Scienze Geologiche sono pubblicate sul sito web del Dipartimento al seguente indirizzo: <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-geologiche.html>
2. Sul sito web, aggiornato prima dell'inizio di ogni anno accademico, sono disponibili per la consultazione:
 - Il Piano degli Studi del Corso di Laurea;
 - il presente Regolamento Didattico;
 - il calendario di tutte le attività didattiche programmate e il calendario degli esami e delle prove finali;
 - i programmi degli insegnamenti corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati e i docenti responsabili;
 - il luogo e l'orario in cui i singoli docenti sono disponibili per ricevere gli studenti;



- eventuali sussidi didattici *on line* per l'autoapprendimento e l'autovalutazione;
- orari e aule di svolgimento delle attività didattiche
- avvisi e ogni altra informazione utile allo studente riguardante il corso di laurea o i singoli insegnamenti.

Art. 25 – Assicurazione della qualità delle attività didattiche

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Dipartimento, il CdS adotta un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche e della loro organizzazione.
2. È istituito un Gruppo di Gestione AQ, coincidente con il Gruppo di Riesame, composto da docenti del CdS nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, nonché da una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Il Consiglio designa un coordinatore, che svolge le funzioni di Responsabile dell'assicurazione della qualità del CdS.
3. L'organismo di cui al comma 2 svolge funzioni di promozione, coordinamento e monitoraggio della qualità delle attività didattiche del CdS; provvede al monitoraggio dei dati relativi al CdS per individuarne i punti di forza e di debolezza e identificare le opportune azioni di miglioramento, nonché alla verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento nei confronti di tutte le parti interessate. L'organismo collabora, infine, con il Presidente del CdS alla redazione di tutti i documenti richiesti all'interno dei processi finalizzati all'assicurazione della qualità delle attività didattiche.

Sezione V – Disposizioni finali

Art. 26 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche apportate sono approvate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di CdS a seguito di sua approvazione..
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, al Regolamento Didattico di Dipartimento, al Regolamento degli Studenti e alle altre pertinenti normative vigenti.



Allegato 1 – Percorso formativo del Corso di Laurea in Scienze geologiche

Corso di Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE

Il Corso di laurea si propone di fornire allo studente le competenze basilari inerenti le metodiche di analisi, rilevamento, rappresentazione e caratterizzazione di materiali e risorse geologiche s.l. e quindi quelle su cui si basano gli studi geo-mineralogici, in generale, e più precisamente quelli che riguardano gli aspetti litologici e litotecnici, geomorfologici, stratigrafici e strutturali, minero-petrografici e geochimici, geofisici e applicativi, ecc. corredati indissolubilmente del necessario supporto analitico di tipo matematico-fisico-chimico-informatico che costituisce un fattore conoscitivo di base fondamentale.

Sotto il profilo professionale, la solida preparazione di base dei laureati in Scienze Geologiche consente di rispondere a richieste di impiego in vari settori pubblici e privati (mansioni tecniche e operative), ove non sia necessariamente richiesta una preparazione specifica e di alta qualificazione.

Oltre agli aspetti formativi e culturali, la preparazione dello studente prevede alcune attività formative esplicitamente volte alla acquisizione di specifiche competenze nel campo professionale anche attraverso l'esperienza del tirocinio.

Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche permette l'iscrizione nella Sezione B (geologo junior) dell'Albo professionale dei geologi previo superamento di un esame di Stato.

Attualmente il Presidente del Corso di Studio è il Prof. Filippo RUSSO.

Percorso formativo del Corso di Laurea in Scienze geologiche estratto dall'Ordinamento didattico (RAD) in vigore					
Attività formative di base	CFU	SSD	Insegnamenti		CFU AF
Discipline matematiche	9	MAT/05	ISTITUZIONI DI MATEMATICHE (1 anno)		6 - 12
Discipline fisiche	9	FIS/01	FISICA SPERIMENTALE (1 anno)		6 - 12
Discipline chimiche	9	CHIM/03	CHIMICA GENERALE ED INORGANICA CON ELEMENTI DI ORGANICA (1 anno)		6 - 12
Discipline informatiche	9	ING-INF/05	FONDAMENTI DI INFORMATICA (1 anno)		6 - 12
Discipline geologiche	12	6	GEO/04	SISTEMA TERRA (1 anno)	Mod. A – Cartografia & GIS
		6			
	8	GEO/01	PALEONTOLOGIA (2 anno)		40 - 80
Totale Attività di base					56
Attività formative caratterizzanti	CFU	SSD	Insegnamenti		CFU AF
Ambito geologico-paleontologico	8	GEO/03	GEOLOGIA II (2 anno)		20 - 40
	8		RILEVAMENTO GEOLOGICO (3 anno)		
	8	GEO/02	GEOLOGIA I (2 anno)		
Ambito geomorfologico	8	GEO/05	GEOLOGIA TECNICA ED APPLICATA (3 anno)		12 - 24



- geologico applicativo	8	GEO/04	GEOMORFOLOGIA (2 anno)	
Ambito mineralogico- petrografico-geochimico	8	GEO/09	MINERALOGIA (2 anno)	18 - 30
	8	GEO/07	PETROGRAFIA (3 anno)	
	6	GEO/08	GEOCHIMICA (2 anno)	
Ambito geofisico	8	GEO/10	FISICA TERRESTRE (2 anno)	8 - 16
Totale Attività caratterizzanti				70
Attività formative affini o integrative	CFU	SSD	Insegnamenti	CFU AF
	6	GEO/02	GEOLOGIA DI CAMPO (3 anno)	18 - 36
	6	GEO/05	GEOETICA ED APPLICAZIONI DELLA GEOLOGIA (1 Anno)	
	8	GEO/05	IDROGEOLOGIA (3 anno)	
Totale Attività affini e integrative				20
Altre Attività	CFU	SSD	Insegnamenti	CFU AF
A scelta dello studente	12			12 - 12
Per la prova finale	8			4 - 8
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	6	L-LIN/12	LINGUA INGLESE (1 anno)	6 - 6
Tirocini Formativi	8			8 - 8
Totale altre attività				34
CFU totali per il conseguimento del titolo				180



Allegato 2 – Piano degli Studi vigente del Corso di Laurea in Scienze geologiche relativo alle coorti di immatricolati negli anni accademici 2019/2020, 2018/019 e 2017/2018.

I ANNO (Immatricolati 2019/2020)

SEMESTRE	INSEGNAMENTO	SSD	CFU	COPERTURE	MODALITA' DI ACCERTAMENTO RISULTATI	TAF
1	Istituzioni di Matematiche	MAT/05	9	PERUGIA ATTIVATO SU SCIENZE GEOLOGICHE	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE
1	Sistema Terra – Modulo A Cartografia e GIS	GEO/04	6	RUSSO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE
1	Sistema Terra – Modulo B Geografia Fisica	GEO/02	6	VALENTE	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE
1	Chimica Generale ed Inorganica con Elementi di Organica	CHIM/03	9	PAPPALARDO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE
2	Lingua Inglese	L-LIN/12	6	BANDO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	ALTRE ATTIVITA'
2	Fisica Sperimentale	FIS/01	9	ROMANO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE
2	Fondamenti di Informatica	ING- INF/05	9	RAMPONE	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	BASE
2	Geoetica ed applicazioni della geologia	GEO/05	6	GUADAGNO	ORALE	AFFINI

II ANNO (Immatricolati 2018/2029)

SEMESTRE	INSEGNAMENTO	SSD	CFU	COPERTURE	MODALITA' DI ACCERTAMENTO RISULTATI	SETTORE
1	Paleontologia	GEO/01	8	AMORE	ORALE	BASE
1	Geologia I	GEO/02	8	SENATORE	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI
1	Mineralogia	GEO/09	8	LANGELLA	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI
1	Fisica Terrestre	GEO/10	8	DE MATTEIS	ORALE	CARATTERIZZANTI
2	Geologia II	GEO/03	8	TORRENTE	ORALE	CARATTERIZZANTI
2	Geomorfologia	GEO/04	8	RUSSO	ORALE	CARATTERIZZANTI
2	Geochimica	GEO/08	6	CICHELLA	ORALE	CARATTERIZZANTI
2	<i>Esame a scelta</i>		6			ALTRE ATTIVITA'

III ANNO (Immatricolati 2017/2018)

SEMESTRE	INSEGNAMENTO	SSD	CFU	COPERTURE	MODALITA' DI ACCERTAMENTO RISULTATI	TAF
1	Idrogeologia	GEO/05	8	ESPOSITO	ORALE	AFFINI
1	Geologia Tecnica ed Applicata	GEO/05	8	FIORILLO	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI
1	Petrografia	GEO/07	8	GRIFA	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	CARATTERIZZANTI



1	<i>Tirocinio</i>		8			ALTRE ATTIVITA'
2	Rilevamento Geologico	GEO/03	8	TORRENTE	ORALE	CARATTERIZZANTI
2	Geologia di Campo	GEO/02	6	CIARCIA	SCRITTO E ORALE CONGIUNTI	AFFINI
2	<i>Esame a scelta</i>		6			ALTRE ATTIVITA'
2	<i>Prova finale</i>		8			ALTRE ATTIVITA'